



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 15150/4.3.29/AREA II/UPE

Bari, 5 aprile 2016

CIRCOLARE N. 15/2016

- AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- AI SIGG. SEGRETARI GENERALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- AI SIGG. RESPONSABILI DEGLI
UFFICI ELETTORALI COMUNALI
LORO SEDI
- AL SIG. QUESTORE
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CC.
BARI
- AL SIG. COMANDATE PROVINCIALE G.d.F.
BARI
- AL SIG. COMANDANTE CORPO FORESTALE DELLO STATO
BARI
- AL SIG. COMANDANTE PROV.LE V.V.F.
BARI
- AI SIGG.RI COMANDANTI DELLE CAPITANERIE DI PORTO
BARI
MOLFETTA
- AI SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL
BARI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'AEROPORTO
BARI-PALESE
- AI SIGG. DIRETTORI
DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
ALTAMURA
BARI
TURI



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- AL SIG. RESPONSABILE
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE
SEDE

OGGETTO: Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione indetto per il giorno di domenica 17 aprile 2016.
Ammissione di elettori all'esercizio di voto con procedura speciale.

In vista della consultazione referendaria di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune d'iscrizione elettorale o di altro comune.

SOMMARIO

- a) Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
 - b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 - c) Naviganti (marittimi e aviatori).
 - d) Degenti in ospedali e case di cura.
 - e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
 - f) Detenuti.
 - g) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.
- a) **Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori del referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 48 del d.P.R. 30 maggio 1957, n. 361)**

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune o di altro comune.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune ove è ubicato il seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune.



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum, votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori di un qualunque comune della Repubblica.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione ove esercitano le loro funzioni, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune o di qualsiasi comune della Repubblica.

b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo, la Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 2773 del 15 marzo 2016, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione della prossima consultazione.

I Sigg.ri Sindaci e Commissari dei Comuni della provincia vorranno attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

c) Naviganti (marittimi o aviatori) (art. 50 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne informa con il mezzo più rapido (p.e.c., telegramma, o altro mezzo equivalente), il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

porto (o dell'aeroporto) nel quale si attesti, come prescrive la norma, che "il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco";

- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Si richiama l'attenzione delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 9 L. 23 aprile 1976, n. 136)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque comune del territorio nazionale. Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**. Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione** unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura; la cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci o i Commissari dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

- 1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 361/1957, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda



Prefettura di Bari

Ufficio Territoriale del Governo

Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;

- 2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) **uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 361/1957, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del referendum, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del d.P.R. n. 361/1957.

In relazione a tale lettera e) ed alla precedente lettera d), codesti Uffici vorranno sensibilizzare i direttori delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare, con i presidenti di seggio, l'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consulazioni Elettorali

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera d).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:

- include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- rilascia immediatamente all'interessato, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- rimette, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) i Sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco, distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Il giorno precedente quello della votazione quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi della precitata normativa.

Le SS.LL. vorranno richiamare tali adempimenti all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, affinché svolgano opera di sensibilizzazione per una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità previste dalla legge.



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

g) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Si richiamano anzitutto le indicazioni già fornite con prefettizia prot. n. 10827/4.3.1/Area II/UE del 10 marzo scorso (lettera f) concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio **una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale**, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, **entro il settimo giorno antecedente la data della votazione**, e quindi **entro domenica 10 aprile 2016**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

h) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

"volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi degli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Quanto sopra si comunica affinché, per quanto di rispettiva competenza, venga data esatta e puntuale osservanza a tutti gli adempimenti suindicati fornendo, altresì, adeguate informazioni ai presidenti di seggio, nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti", nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

Il Sig. responsabile dell'Ufficio Comunicazione vorrà disporre per la pubblicazione della presente circolare sul sito di questa Prefettura U.t.G.-

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Rosa Maria Padovano
(Viceprefetto)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Largo Luigi Daga, 2	00164	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 97	00187	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 8	00187	ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Gabinetto del Ministro Via XX Settembre, 20	00187	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Via XXI Aprile, 51	00162	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania, 45	00197	ROMA
AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA Via Toscana, 12	00187	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Segrèteria del Dipartimento		SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE -Ufficio I del Gabinetto		SEDE

OGGETTO: Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione Indetto per domenica 17 aprile 2016.

Avviamento alle urne dei militari e degli appartenenti ai corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

In occasione della consultazione referendaria di cui all'oggetto - con orari di votazione dalle ore 7 alle ore 23 nella giornata di domenica 17 aprile 2016 - i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - a norma dell'art. 49 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240 - potranno esercitare, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste.

Al riguardo, questo Ministero ritiene opportuno consigliare l'adozione di alcune cautele idonee a prevenire ogni inconveniente che potrebbe verificarsi in dipendenza dell'esercizio delle facoltà previste dalla legge per le categorie di elettori sopraindicati.

Infatti, nei centri nei quali esistono cospicui reparti di Forze armate, di Corpi militarmente organizzati, di Forze di Polizia ovvero di Vigili del Fuoco, può verificarsi l'affluenza in massa degli appartenenti a detti reparti in determinate sezioni elettorali, specialmente in quelle che presentano un maggior numero di iscritti, ipotesi che potrebbe determinare un congestionamento nelle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e ritardare, conseguentemente, l'esercizio del voto per gli elettori assegnati a quelle sezioni.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero ha, a suo tempo, disposto che i Comuni assegnassero un limitato numero di elettori alle sezioni ubicate in prossimità delle caserme.

Si prospetta, pertanto, la necessità che i Comandi dei reparti e dei Corpi in parola prendano opportuni accordi con i Sindaci dei Comuni, al fine di procedere allo smistamento dei propri dipendenti fra le predette sezioni, cercando di avviarli in piccoli gruppi alle urne e stabilendo opportuni turni, nelle ore di prevedibile minore affluenza, in maniera tale da assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

Inoltre, per evitare che le agevolazioni previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle Forze di Polizia od ai Vigili del Fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

alle Forze armate o ad Organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento dell'effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti Corpi degli elettori di cui si tratta - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel reparto, di stanza nel Comune di", apponendovi la propria firma e il bollo del Comando.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti Corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del Comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli Uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori dal Comune nelle cui liste sono iscritti. I militari o gli appartenenti agli indicati Corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Data l'esigenza di assicurare la massima regolarità nello svolgimento delle operazioni di votazione, si confida che gli Enti e i Comandi in indirizzo vorranno prendere nella più attenta considerazione i suggerimenti di questo Ministero ed impartire, tempestivamente, le conseguenti disposizioni agli organi dipendenti, in merito alle quali si gradirà poter ricevere cortesie notizie.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Binati